

REGOLAMENTO (UE) 2017/2460 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2017****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l'altro, alle normative sull'igiene degli alimenti. Conformemente a tale regolamento, i laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») sono responsabili, in particolare, di fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli sui metodi di analisi e di coordinare l'applicazione di tali metodi. I laboratori di riferimento dell'UE sono elencati all'allegato VII di tale regolamento.
- (2) Il programma di lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE per il latte e i prodotti a base di latte mira principalmente a fornire metodi di analisi e a garantire un approccio comune per le prove valutative interlaboratorio condotte dai laboratori nazionali di riferimento su marcatori di qualità quali la conta delle cellule somatiche e i germi. Le competenze all'avanguardia necessarie per la corretta esecuzione di tali analisi sono ormai ben consolidate sia a livello dei laboratori ufficiali che eseguono controlli ufficiali sia a livello dei laboratori che vengono sempre più utilizzati dalle aziende del settore alimentare per analizzare tali marcatori, che sono un fattore determinante del prezzo del latte raccolto alla stalla.
- (3) Il laboratorio di riferimento dell'UE per il latte e i prodotti a base di latte non è più necessario nell'Unione. Esso dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 1 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
